Gestione del patrimonio culturale

La redditività del patrimonio culturale: risorsa o pregiudizio?

di Antonio Leo Tarasco

L'Autore analizza il problema della efficiente utilizzazione economica del patrimonio culturale, contestando con argomenti tratti dall'ordinamento italiano e dall'esperienza di altri Paesi stranieri, come sia giuridicamente infondata e frutto di un mero pregiudizio ideologico la tesi che esclude il principio di redditività dalla gestione del patrimonio culturale. Vengono esaminati, poi, interessanti proposte di legge dirette a modificare l'attuale normativa in materia di servizi aggiuntivi e di fruizione individuale dei beni culturali, e dirette a potenziare la capacità dei vari istituti culturali (musei, biblioteche ecc.) di ricavare risorse finanziarie, pur nel pieno rispetto delle esigenze di tutela e valorizzazione dei beni.

La gestione del patrimonio culturale italiano: i dati di un fallimento

Non è forse casuale la scelta di realizzare a Venezia (1) questo incontro sul problema della redditività del patrimonio culturale: in alcuni studi sulla salvaguardia del patrimonio culturale mi sono occupato anche del «caso» dei Musei Civici veneziani, che rappresentano uno dei rari esempi di gestione *profittevole* del patrimonio culturale, registrando, infatti, la produzione di un lucro (2).

Purtroppo, la rarità di tali casi - anziché suggerire di investigare sul perfezionamento del modello di gestione - induce economisti della cultura e giuristi a «deporre le armi», e ad affermare che il patrimonio culturale sia forzatamente *no profit*, cioè strutturalmente incapace di rendere un risultato economicamente utile.

L'affermazione merita, ovviamente, una verifica lontana da qualsiasi pregiudizio ideologico: il problema giuridico-economico del patrimonio culturale italiano, infatti, è mal posto se lo si limita esclusivamente alla reale ed effettiva produzione di un lucro da parte di ciascuna istituzione culturale mentre può ricevere una soluzione efficace se si conviene che il patrimonio culturale necessita di iniezioni di dosi di efficienza del sistema di gestione che si traducano in un sano sfruttamento dei beni offerti alla fruizione pubblica, a beneficio, *in primis*, di quegli stessi beni, che così potrebbero contare su risorse certamente superiori rispetto a quelle che le esangui casse statali possono garantire (3).

In questa logica, il concetto di *profitto* della gestione del patrimonio culturale deve essere analizzato non soltanto su «scala assoluta», valutando, cioè, unicamente il valore finanziario degli introiti, ma rapportando, invece, questi ultimi alla consistenza del patrimonio culturale: è evidente che il rendimento di trecento mila euro l'anno, ad esempio, è alto in presenza di un museo che ospita una collezione stimata in un milione di euro. Se, invece, a rendere tale somma fosse il Palazzo reale di Caserta, allora qualche sospetto sul basso indice di redditività dovrebbe legittimamente sorgere.

In Italia, i dati sul rendimento dei servizi aggiuntivi e della fruizione individuale sono decisamente poco confortanti.

Per quanto riguarda i servizi aggiuntivi, nell'anno 2001, soltanto dal *merchandising*, cioè dalla vendita di *gadget* all'interno di musei e dalla vendita di pubblicazioni editoriali, in Italia sono stati ricavati euro 17.584.283,91.

Questa cifra rappresenta appena il 15% del settore *rating* del solo *Metropolitan Museum* di New York, il 60% di quanto la *Reunion des Musees Nationaux* (RMN) ha incassato dalla vendita del solo Cd-rom del *Louvre*, l'80% di quanto viene fatturato in Gran Bretagna dalla *Tate Gallery*, dal *Victoria and Albert Museum* e dalla *Royal Academy Enterprises*, ed il 90% degli introiti annui della sola società commerciale che gestisce le attività di *licensing* e *retailing* del *Museo Van Gogh*.

Nel 2004, il ricavato prodotto dal *merchandising* italiano sale, passando dai circa 17,5 milioni a poco più di 20 milioni (euro 20.191.393,96): cifra ancora inadeguata, se rapportata al volume d'affari della corrispondenti istituzioni culturali straniere (si pensi, per tutti, al caso del museo del *Louvre* di Parigi).

Note:

(1) Intervento tenuto dall'Autore al convegno sul medesimo tema svoltosi a Venezia, nell'Isola di San Servolo, l'11 ottobre 2007, ed organizzato dal Comune di Venezia e dall'Associazione Legambiente.

(2) Mi riferisco al mio *La redditività del patrimonio culturale. Efficienza aziendale e promozione culturale*, Torino, 2006, cui mi permetto di rinviare per ogni ulteriore approfondimento sulla problematica in esame e sui dati riferiti nel presente scritto.

(3) Per questa critica e l'esposizione analitica dei dati citati nel testo, mi sia consentito rinviare ancora al mio *La redditività*, cit., *passim*.

Nel 2006 la situazione non cambia di molto: più di cento musei statali dotati di una libreria (cd. *bookshop*) hanno fatturato meno di 21 milioni di euro.
L'analisi economica della gestione degli istituti culturali italiani non offre migliori risultati se dai servizi aggiuntivi si passa alla fruizione individuale, disciplinata dagli artt. 106 ss. codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Anzi.
L'istituto non è stato particolarmente approfondito dai giuristi ed in ogni caso non ne sono state messe in luce le alte capacità reddituali potenziali.
(Forse) proprio perché non se ne colgono le potenzialità economiche, l'esternalizzazione - ammessa per i servizi aggiuntivi museali dagli artt. 115 ss. Codice - appare preclusa o quantomeno non espressamente consentita per la fruizione individuale, le cui attività sono gestite direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalle diverse Soprintendenze periferiche.
Eppure, trattasi di un settore dotato di altissime potenzialità reddituali, se si considera che lo Stato potrebbe guadagnare, ad esempio, dalla gestione dei diritti di riproduzione delle immagini delle opere d'arte custoditi nei musei e negli atri luoghi di cultura italiani ovvero dalla concessione (della fruizione individuale) degli spazi museali. Il Ministero per i beni culturali non sembra aver ancora maturato consapevolezza di tale «mercato», se è vero che a gestirlo sono ancora i soprintendenti - notoriamente privi di idonea preparazione e sensibilità economica - sulla base di tariffari assolutamente inadeguati risalenti al 1994.
Purtroppo, la situazione non è cambiata neppure con l'entrata in vigore del codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, che al meccanismo dei *tariffari fissi* (adottati nell'ormai lontano 1994 con il D.M. dell'8 aprile) ha sostituito - nell'art. 108 - quello dei *minimi tariffari* (non ancora definiti!), nel rispetto dei quali l'amministrazione concedente può determinare in concreto e, dunque, *in pejus* per il concessionario ed *in melius* per l'amministrazione che ha in consegna il bene, il canone od il corrispettivo.
La novità non sembra essere stata accolta dai soprintendenti ed interpretata dai commentatori del Codice secondo tutte le sue favorevoli implicazioni economiche ed alla luce, tra l'altro, delle indicazioni critiche già fornite dalla Corte dei Conti dal 2005 (4).
In questa emerge come, tra l'altro, anche la concessione degli spazi museali (riconducibile all'*uso strumentale e precario* di cui agli artt. 106 ss. Codice) registri una gestione decisamente inefficiente. Secondo l'indagine di controllo della Corte dei Conti 12 dicembre 2005, n. 22/2005/G, alcuni istituti culturali hanno richiesto un canone del tutto inadeguato rispetto alle circostanze (considerato il rapporto qualità degli spazi concessi/evento) ovvero hanno finanche concesso gratuitamente le proprie sale in occasione di diversi eventi e manifestazioni.
È appena il caso di osservare come il potere riconosciuto ai singoli soprintendenti di determinare canoni e corrispettivi dell'uso individuale mal si concilia con la natura strettamente commerciale dell'attività suddetta che - non presentando alcuna connessione con la tutela - appare irragionevole ed antieconomico che sia riservata all'amministrazione pubblica.
La mancanza di una diretta connessione con la tutela - se non come limite intrinseco e naturale di quella stessa attività, testualmente desumibile dall'art. 1, comma 6 Codice - suggerisce, invece, come d'altro canto già accade in alcuni Paesi esteri, di esternalizzare le attività commerciali legate alla gestione dei canoni e corrispettivi dell'uso individuale dei beni culturali (riproduzioni di opere d'arte, concessione degli spazi museali etc.). È evidente, infatti, come l'amministrazione dei beni culturali sia non solo negativamente orientata a causa di atavici pregiudizi ideologici, ma anche tecnicamente impreparata a far fruttare economicamente l'*asset* culturale di cui dispone: essendo composta quasi esclusivamente da archeologi e storici dell'arte (*vade retro* gli economisti della cultura ...!), il personale lì in servizio *non vuole* o *non sa* svolgere attività commerciali legate alla gestione di diritti e spazi museali.
Eppure, la gestione economicamente redditizia di tali attività potrebbe produrre un reddito non solo per i singoli gestori ma *in primis* per la stessa amministrazione: maggiore afflusso di denaro significa maggiore possibilità di tutelare e quindi di restaurare e salvaguardare i beni del patrimonio culturale italiano. Come è stato correttamente osservato dalla migliore dottrina, «il modello della gestione aziendale di beni pubblici non è incompatibile con la esternalizzazione di settori della pubblica amministrazione, cioè con l'affidamento a privati della gestione di beni culturali. L'uno o l'altro modello può essere utilizzato a seconda delle concrete opportunità, essendo peraltro ben chiaro che entrambi i modelli presuppongono l'Amministrazione della tutela, cioè il controllo sulla conservazione del bene da parte del Ministero dei beni culturali, nelle sue più recenti articolazioni organizzative» (5).
Tra l'altro, oltre che inadeguato, il corrispettivo dovuto non sempre viene riconosciuto al Ministero, che non è dotato di strutture ed uffici in grado di rilevare riproduzioni abusive delle immagini di opere d'arte custodite presso istituti italiani per cui non è stato pagato il canone concessorio.

Note:

(4) Corte Conti, sez. centrale controllo, delib. 12 dicembre 2005, n. 22/2005/G, in *www.corteconti.it*.
Sembra dimostrarsi in tal modo l'assunto secondo cui «ogni *defaillance* nella gestione pubblica dei beni pubblici implica l'intervento finanziario dell'erario, cui si accompagna di necessità un costo elevato da conteggiare in sede di comparazione con la gestione privata» (V. Caputi Jambrenghi, *Beni pubblici tra uso pubblico e interesse finanziario,* in *Dir. Amm.*, 2007, 165 ss., qui, 197).

(5) F. Merusi, *Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali*, in *Dir. Amm.*, 2007, 1 ss., qui 5.

Si pensi, ad esempio, che nel 2004, dalle 7017 riproduzioni di beni del nostro patrimonio culturale, sono stati ricavati appena euro 92.876,30, e più della metà di questi sono collegabili al solo polo museale fiorentino.
Se tali incassi si rapportano alla consistenza del patrimonio culturale - stimato nel 2005 intorno ai 16 miliardi e 600 milioni di euro - si comprende bene quanto sia scadente l'indice di redditività dei beni del patrimonio culturale italiano.
In Europa, invece, gli introiti legati ai meccanismi di gestione dei diritti di riproduzione delle opere d'arte sono quadruplicati negli ultimi vent'anni. Basti pensare che la riproduzione di opere d'arte italiane frutta appena il 10% di quanto incassa solamente il *Document Supply Center* della *British Librar*y nonché il 2,5% dei mercati europei dei diritti di riproduzione di opere d'arte.
Se si valutano gli introiti a vario titolo ottenuti dai siti culturali dichiarati dall'Unesco «patrimonio dell'umanità», se ne ricava un indice di redditività che per l'Italia è il più basso dei maggiori Paesi sviluppati: l'indice di redditività dei siti culturali francesi riconosciuti dall'Unesco, ad esempio, è quadruplo rispetto a quello dei (ancor più numerosi) siti dell'Italia, quello britannico è sette volte superiore mentre quello statunitense è sedici volte superiore dei siti Unesco italiani.
Eppure, le potenzialità produttive dell'*asset* del patrimonio culturale italiano sono enormi, considerati i 41 siti italiani Unesco, di gran lunga superiori rispetto ai 32 tedeschi, 30 francesi, 27 britannici, 20 statunitensi e 16 greci. Se solo l'Italia riuscisse - attraverso adeguate politiche di miglioramento dell'efficienza del sistema di gestione dei siti culturali - ad aumentare gli indici di redditività, emulando, ad esempio, gli U.S.A., il fatturato del *merchandising* degli istituti e luoghi della cultura potrebbe passare - secondo le stime della *Pricewaterhouse-Coopers* – dagli attuali e stagnanti 20 milioni di euro a ben 300 milioni.
In generale, poi, la redditività potenziale del patrimonio culturale italiano è stimata in circa otto punti del prodotto interno lordo (P.i.l.), pari ad oltre cento miliardi di euro e più di un milione di posti di lavoro (6).

Le speranze (deluse) del cambiamento: gli emendamenti alla legge finanziaria 2008

Sembrano muoversi in questa direzione, già da tempo segnalata (7), gli emendamenti presentati alla legge finanziaria per il 2008 (8), purtroppo dichiarati inammissibili per (incomprensibile) carenza di copertura finanziaria.
Gli emendamenti 89.01, 89.03, 89.04, 89.05 al d.d.l. n. 3256 (poi divenuta legge finanziaria 2008), miravano a «rivoluzionare» l'art. 108, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in modo da consentire - in aggiunta alla tradizionale riserva pubblica - la concessione a società specializzate esterne dell'attività di determinazione e riscossione dei canoni di concessione d'uso e dei corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali.
In tal modo, la gestione indiretta già introdotta per i servizi aggiuntivi con la prima *legge Ronche*y n. 4/1993, ed ora ampiamente disciplinata per l'intera area della valorizzazione negli artt. 111 ss. del Codice, sarebbe stata finalmente e coerentemente estesa anche a tale tipologia di attività commerciale. Si sarebbe rotto il monopolio pubblico e si sarebbe *aperto* ai privati da cui avrebbe potuto mutuarsi efficienza organizzativa e capacità di tutelare le ragioni economiche dei beni culturali.
L'antica riserva pubblica - divenuta *tabù ideologico* ovvero momento di puro esercizio di potere da parte dei diversi soprintendenti, dietro il paravento della *invasiva tutela* - sarebbe stata demolita. Essa, però, non sarebbe stata sostituita da altra pregiudiziale riserva della gestione privata di siffatte attività, dal momento che la scelta tra le due forme di gestione (pubblica o privata), secondo il congegno elaborato negli emendamenti, sarebbe stata «attuata mediante riferimento alla ottimizzazione dell'indice di redditività economica dei beni culturali in consegna all'amministrazione che detiene il bene»: così, indipendentemente dalla *qualitas* giuridica del gestore, il criterio determinante per l'affidamento del servizio sarebbe stato costituito esclusivamente dalla capacità di mettere a reddito (*id est*, far fruttare) l'*asset* culturale, pur se nel doveroso ed inderogabile rispetto per le esigenze di tutela (*salva rerum substantia*) e valorizzazione (incremento della conoscenza e della fruizione pubblica).
I benefici per il patrimonio culturale italiano sarebbero stati di non poco momento visto che il «nuovo» comma 7 dell'art. 108, D.Lgs. n. 42 del 2004 (che sarebbe stato novellato dall'art. 89-*bis*, legge finanziaria 2008), prescriveva espressamente che nel caso di affidamento del servizio di determinazione e riscossione dei canoni e corrispettivi di cui al comma 1 a società esterna, «questa vigila altresì sulle ipotesi di abusiva riproduzione dei diritti e delle immagini dei beni culturali da parte di terzi non autorizzati, segnalando il caso all'autorità che ha in consegna il bene e provvedendo alla riscossione dei relativi canoni e corrispettivi».
Trattasi di attività che il Ministero per i beni e le attività culturali non è mai riuscito a svolgere per carenze organizzative, a sua volta derivante dalla genetica insensibilità a considerare il patrimonio culturale fonte di entrate.

Note:

(6) Dati tratti dallo studio commissionato nel 2005 dal Ministero per i beni e le attività culturali alla società di consulenza PricewaterhouseCoopers, di cui è stato dato risalto nell'articolo di G. Chiellino, *Negli Usa l'arte vale 16 volte di più*, in *Il sole 24 ore*, 24 novembre 2007, 13.

(7) Mi sia consentito rinviare ancora a A.L. Tarasco, *La redditività del patrimonio culturale*, cit., *passim*, nonché *La valorizzazione del patrimonio culturale* tra project financing *e gestione diretta: la difficile sussidiarietà orizzontale*, in *Riv. Giur. Edil.*, 2005, 108 ss.

(8) Nella stampa quotidiana, contrariamente alle molteplici discussioni concernenti la legge finanziaria, ne ha parlato unicamente R. Paradisi, *Ricavare soldi dai beni culturali, ecco le tre mosse per farlo*, in L'Indipendente, 29 novembre 2007, 1.

La disposizione sarebbe stata applicabile non solo per le attività di riproduzione di beni culturali ma altresì di uso strumentale e precario, come si desume dal fatto che il novellato art. 108 si riferisce non solo ai «corrispettivi» (di riproduzione) ma anche ai canoni (evidentemente concessori); anche la lett. c) depone in tal senso, allorquando richiede che la determinazione del *quantum* sia effettuata tenendo conto «del tipo e del tempo di utilizzazione degli *spazi e dei beni*».

Nella stessa logica dell'utilizzazione efficiente (ma, nel contempo, *riguardosa*) del patrimonio culturale italiano si inscriveva il secondo gruppo di emendamenti (89.01 e 89.03) finalizzato a novellare l'art. 117 Codice 2004, mediante l'introduzione di un comma 3-*bis*, a tenore del quale i servizi aggiuntivi «possono prevedere anche l'apertura di punti-vendita commerciali all'esterno della sede dell'istituto o luogo della cultura ed il ricorso a forme di vendita elettroniche tramite rete internet. In particolare, i servizi di caffetteria e ristorazione possono essere gestiti indipendentemente dall'orario di apertura e chiusura dell'istituto e luogo della cultura presso cui sono istituiti».

La novella proposta non faceva altro che potenziare i servizi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente allineandoli alla prassi già seguita nei Paesi economicamente più avanzati, come negli U.S.A., in cui gli spazi commerciali sono riferibili solo concettualmente agli istituti e luoghi della cultura ma non anche spazialmente vincolati da questi (9).

Essa consentiva l'apertura di punti-vendita commerciali anche all'esterno degli istituti e luoghi della cultura, in modo da facilitare il cd. *merchandising*, ossia il commercio delle riproduzioni di beni culturali, di cataloghi ed altre pubblicazioni, e la vendita degli altri servizi normalmente considerati non solo *serventi* la fruizione pubblica dei beni ma anche *subordinati* a questa e dunque non autonomizzabili. Al contrario, gli emendamenti tendevano a riconoscere ai cd. *servizi Ronchey* di cui all'art. 117 Codice 2004 un'autonomia commerciale ed una potenzialità economica che sfrutta il *logo* e l'immagine dell'istituto e luogo della cultura per attrarre il pubblico anche al di là delle sede culturale (in altre città d'Italia od all'estero) o della effettiva fruibilità pubblica (ristoranti e caffetterie che prolungano l'orario di apertura oltre quello museale). Il tutto, beninteso, sempre nel rispetto delle condizioni di decoro dei luoghi che rappresentano - come noto - ulteriori modalità attraverso cui si estrinseca la tutela (cfr. art. 45 Codice 2004): in pratica, gli emendamenti proposti tendevano a riprodurre la felice esperienza già sperimentata con riguardo a luoghi della musica, come il *Parco della Musica di Roma*, in cui i servizi di ristorazione e di vendita di «beni musicali» - pur senza alcun pregiudizio per l'eleganza del luogo - non sono certamente vincolati agli orari dei concerti! (10).

In tal modo, senza arrecare alcun pregiudizio alla conservazione ed al decoro dei luoghi, sarebbe stato possibile integrare notevolmente le entrate degli istituti e luoghi della cultura italiani senza ricorrere né ad improbabili maggiori trasferimenti erariali (11) né alla tassazione collettiva, come auspicato in alcuni studi di settore commissionati proprio dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Purtroppo, come accennato, la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti presentati (motivata a ragione della mancanza di copertura finanziaria, decisamente improbabile, visto che, per contro, l'innovazione avrebbe comportato un possibile guadagno per l'Amministrazione, senza alcun onere aggiuntivo!) ha determinato la rottura della speranza di modernizzare il sistema di gestione dei beni culturali senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione, se non quello del mutamento dell'approccio ideologico.

Puristi ed *aziendalisti*: due concezioni del patrimonio culturale a confronto

Lo studio dei profili economici della gestione del patrimonio culturale è in prevalenza appannaggio degli economisti della cultura che, tuttavia, si occupano soprattutto di *attività culturali*, e poco dei *beni*. Una sensibilità

Note:

(9) L'emendamento proposto s'inscriveva nel filone delle recenti modifiche apportate all'art. 117 Codice: pur senza novellarlo espressamente (ma contraddicendo, perciò, il tentativo del D.Lgs. n. 42/2004 di creare un sistema codicistico), il D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, conv. nella L. 29 novembre 2007, n. 222, ha prescritto che l'affidamento dei servizi aggiuntivi «avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie» di servizi indicati nell'art. 117 Codice che «ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti».

Il D.L. n. 159/2007 non fa altro che tradurre in norma di legge la formula ottativa (evidentemente disattesa) già contenuta nella circolare del Ministero per i beni e le attività culturali 5 ottobre 2005 (prot. n. 25187) in cui l'Amministrazione centrale invitava le diverse Direzioni regionali del MiBAC a favorire «l'affidamento congiunto ad un unico concessionario del sistema integrato dei servizi di biglietteria e dei pulizia e dei servizi aggiuntivi, integralmente considerati (...)». Le ragioni di preferenza del sistema integrato di gestione dei servizi aggiuntivi secondo la formula del *global service* - ampiamente condivise in A.L. Tarasco, *La redditività*, cit., 203 - consistono specificamente nel superamento del carattere frammentario delle gestioni economicamente scarsamente convenienti e nella opportunità di creare forme di cooperazione con tra i diversi istituti e luoghi della cultura.

(10) La logica seguita dal legislatore era, in pratica, esattamente opposta a quella del T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 4 dicembre 2007, n. 618, che è giunto a dichiarare incompatibile con il carattere storico-artistico di un complesso monumentale la sua adibizione a complesso alberghiero e commerciale. Come se, poi, l'utilizzazione degli stessi beni a sedi di uffici garantisse una simile armonia!

(11) Al lordo delle regolazioni debitorie e contabili, il Ministero per i beni e le attività culturali ha inciso, nell'anno solare 2006, per lo 0,5% sul bilancio dello Stato per una somma pari a due miliardi e 210 milioni di euro; nel 2007, la spesa pubblica nel settore è diminuita dello 0,1% raggiungendo quota 1 miliardo e 985 milioni di euro. In particolare, la specifica funzione di tutela dei beni culturali, inciderà nell'anno 2008 solo per lo 0,2% delle spese complessive del bilancio statale, prevedendosi una spesa totale di un miliardo e 380 mila euro (cfr. il *Dossier* curato dal *Servizio studi* della Camera dei deputati n. 291/7 del 20 novembre 2007).

Si veda altresì il *Libro Verde sulla spesa pubblica. Spendere meglio: alcune prime indicazioni*, Roma, 6 settembre 2007, redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Commissione tecnica per la finanza pubblica.

per il diritto dell'economia del patrimonio culturale è scarsa tra i giuristi: ciò determina la formulazione di disposizioni normative concernenti i beni culturali che - lungi dal coniugare esigenze di tutela e valorizzazione *culturale ed economica* - rispecchiano unicamente le concezioni ideali (per non dire «romantiche») del singolo compilatore, senza fornire, così, risposta soddisfacente al problema della (in)efficiente gestione del patrimonio, come pure prescritto dalla normativa contabile (12).

La corrente di pensiero decisamente predominante - definibile come *purista* - si contrappone fortemente ed «acidamente» a quella *aziendalista*.

I puristi del patrimonio culturale ritengono che il patrimonio sia *untouchable*, e che esso vada solo tutelato, restaurato ed al massimo concesso alla pubblica fruizione, ma sempre, beninteso, senza ricavarci nulla: il solo pensare che dal patrimonio si possa ricavare un lucro rappresenta - per tale corrente di pensiero radicata soprattutto nella burocrazia del Ministero per i beni e le attività culturali e mai combattuta adeguatamente in sede politica - una contaminazione che metterebbe a rischio la *mission* istituzionale dell'Amministrazione.

In realtà, come ben s'intuisce, questa contraddizione è solo apparente, perché maggior afflusso di denaro significa maggior possibilità di salvaguardare il patrimonio stesso (13): la valorizzazione economica non si contrappone né a quella culturale (potendone essere una conseguenza) né tanto meno alla tutela.

Senza finanziamenti non si riesce a conservare e a restaurare, così come non si crea un mercato occupazionale per tutte le figure che le università ed altri centri pubblici e privati stanno formando nella gestione del patrimonio culturale. Quale sarà l'occupazione delle migliaia di giovani che stanno frequentando i diversi corsi di laurea e di formazione in beni culturali variamente denominati se non esiste un mercato del lavoro dei beni culturali alternativo rispetto a quello pubblico-ministeriale?

Se il timore percepito consiste nella volgare commercializzazione dell'*asset* culturale, è agevole replicare che tale timore deriva non dall'intervento in sé di soggetti estranei all'amministrazione pubblica ma dalla qualità dei soggetti, pubblici o privati, che agiscono.

Pertanto, tra le due tesi, quella *purista* ed *aziendalista*, può ben essere ricercata una tesi mediana, capace di coniugare le esigenze di cui entrambe sono portatrici: la tutela e la redditività di gestione.

Pur senza addentrarsi nella difficile ermeneutica giuridica, ci si può limitare ad affermare che la corrente di pensiero purista non sembra trovare nella Costituzione italiana alcun aggancio significativo (14): se i due commi dell'articolo 9 Cost. sono tradizionalmente interpretati nel senso che la tutela del patrimonio debba essere funzionale alla promozione della cultura, per il resto la Costituzione non sembra fornire dei criteri tecnici da osservare nella gestione di quello stesso patrimonio culturale, sempreché, ovviamente, non venga tradita la finalizzazione ultima del patrimonio a servizio della cultura.

Anche la giurisprudenza costituzionale nulla aggiunge al riguardo: nelle poche decisioni in cui ha affrontato tematiche variamente legate al problema del patrimonio culturale, saggiamente non si è mai spinta a prescrivere ai poteri pubblici il concreto metodo gestionale da seguire.

Sarebbe stato difficile, infatti, esaltare una determinata interpretazione del disposto dell'art. 9 Cost. e dimenticare, invece, che questo va comunque coordinato con altri principi costituzionali, ugualmente fondamentali, pure richiamati nella dialettica in esame: l'art. 41 Cost., che garantisce la libera iniziativa economica privata, e l'art. 118, ult. comma, Cost., che riconosce il diritto dei cittadini, singoli e associati, a partecipare alle iniziative di interesse generale (cd. *sussidiarietà orizzontale*). E quando si parla di soggetti privati, non deve necessariamente pensarsi solo ed esclusivamente ad imprese «spregiudicate», ma anche ad associazioni non lucrative che perseguono la tutela di interessi diffusi. Se normalmente c'è una rappresentanza istituzionale che cura gli interessi pubblici, non deve dimenticarsi che tale rappresentanza non è *esclusiva*, potendo ben ammettere interventi da parte di altri soggetti esponenziali della società. E ciò soprattutto nel settore culturale che appartiene anzitutto alla società che nei secoli ha creato quello stesso patrimonio.

Note:

(12) Si veda il combinato disposto dell'art. 14, D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 e del D.M. applicativo 18 aprile 2002 che non risparmia i beni culturali tra quelli destinatari dell'obbligo di fornire una valutazione economica e gli indici di redditività dei beni pubblici, e contraddice, quindi, un'ipotesi di «eccezione del patrimonio culturale» (A.L. Tarasco, op. ult. cit., part. 227 ss.): per l'analisi critica del sistema normativo e la ricostruzione della stima contabile dei beni culturali in proprietà statale, A.L. Tarasco, *La redditività*, cit., spec. 227 ss. Una ricostruzione del panorama normativo inerente i programmi di dismissione dei beni pubblici, ivi inclusi quelli culturali, si può leggere in V. Caputi Jambrenghi, *Beni pubblici*, cit., 165 ss., che conclude il suo saggio nel senso della preferenza della «proprietà soggettivamente pubblica dei beni pubblici» (p. 198), cioè nel senso della «imputazione pubblica del bene e della disciplina dei suoi usi» (p. 200). Secondo l'Autore, infatti, rispetto alle tendenze che si manifestano nell'ordinamento di diverse forme di affidamento al privato del compito di gestire i beni pubblici e regolare la fruizione collettiva, la pubblica amministrazione si troverebbe ad essere impotente «a fronteggiare con un solido programma d'azione coerente la somma delle conseguenze gravemente dannose che una disattenta gestione amministrativa degli spazi - fisici e giuridici - del *nostro*, del *comune*, hanno provocato nel medio ambiente» (p. 202).

(13) Si veda in questo senso già S. Cassese, *I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione*, in *Giorn. Dir. Amm.*, 1998, 673 ss.

(14) Per maggiori approfondimenti, si veda in ogni caso F. Merusi, *Sub art. 9*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali. Art. 1-12*, Bologna-Roma, 1975, 434 ss., e più di recente F. S. Marini, *Lo statuto costituzionale dei beni culturali*, Milano, 2002.